

- **fiscali**, mediante la loro successiva trasmissione - in deroga al segreto d'ufficio - all'amministrazione finanziaria.

Al riguardo, in relazione alle modalità di adempimento dell'obbligo di dichiarazione, possono distinguersi due **regimi**, uno **generale** ed uno **speciale**; sono altresì previste ipotesi di **esenzione** per il trasferimento al seguito di taluni titoli di credito, ricorrendo determinate condizioni soggettive ed oggettive.

- **modifica del regime sanzionatorio**, nonché previsione di norme speciali per il **sequestro** dei valori irregolarmente trasferiti, ad integrazione di quanto stabilito dal Testo Unico delle leggi in materia valutaria (D.P.R. 31 marzo 1988, n. 148).

Per quanto attiene tale ultimo profilo, non deve essere trascurato l'assoluto rilievo del **decreto legge 25 settembre 2001, n. 350** (convertito, con modificazioni, nella legge 23 novembre 2001, n. 409) - concernente disposizioni urgenti per l'introduzione dell'euro, nonché agevolazioni per l'emersione di capitali e beni detenuti al di fuori del territorio nazionale in violazione della normativa tributaria e di quella sul richiamato "*monitoraggio fiscale*" - con il quale, come già evidenziato nella relazione per l'anno 2001, la Guardia di Finanza è stata espressamente preposta all'attività di controllo del settore, essendo stata chiamata a vigilare sia sulla correttezza delle modalità di rimpatrio, sia sul lecito reimpiego delle disponibilità finanziarie reintrodotte nel territorio nazionale (il termine per gli adempimenti relativi è stato prorogato al 30 giugno 2003³).

L'art. 19 del suddetto provvedimento ha rivisitato il quadro sanzionatorio previsto dall'art. 5 del menzionato D.L. n. 167/90. Nel dettaglio:

- la violazione dell'obbligo di dichiarazione di cui all'art. 2 del prefato D.L., dei trasferimenti da o per l'estero diversi dagli investimenti esteri e dalle attività estere di natura finanziaria, attraverso non residenti, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria **dal 5% al 25% dell'ammontare degli importi non dichiarati e la confisca di beni di corrispondente valore**;
- la violazione dell'obbligo di dichiarazione di cui all'art. 4, comma 1, inerente gli investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria **dal 5% al 25% dell'ammontare degli importi non dichiarati e la confisca di beni di corrispondente valore**.

Il presente quadro normativo di riferimento deve, oggi, essere letto alla luce del ruolo di polizia economica e finanziaria del Corpo, statuito dal decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68.

³ cfr. art. 20 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, c.d. "Finanziaria per il 2003"

2. MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI.

Le misure di controllo ai flussi transfrontalieri di capitali, finalizzati alla verifica del corretto assolvimento dei vincoli dichiarativi, sono demandate a tutti i Reparti del Corpo nei limiti delle rispettive competenze, atteso che assumono pari valenza:

- la **vigilanza** svolta presso i valichi di frontiera, per ricevere dai transitanti le dichiarazioni attestanti l'importazione o l'esportazione di valuta, titoli o valori mobiliari;
- gli **accertamenti** effettuati all'interno del territorio, anche nell'ambito dei controlli di natura fiscale, volti al riscontro dell'origine e della causa delle movimentazioni.

Al riguardo si evidenzia il particolare ruolo assunto dal Nucleo Speciale Polizia Valutaria nel contesto operativo in esame, essendo stato istituito per effetto della legge 30 aprile 1976, n. 159, espressamente con il compito di prevenire, accertare e reprimere le violazioni delle norme valutarie (cfr. scheda illustrativa del Reparto, all. 2).

Per quanto concerne le modalità operative, con l'avvenuta liberalizzazione della circolazione delle persone, delle merci e dei capitali di cui si è fatto cenno in precedenza, non è più consentito mantenere presidi fissi lungo il confine con gli altri Stati dell'Unione; i Comandi interessati alla specifica attività, pertanto, effettuano la vigilanza in modo mobile e saltuario.

Giova segnalare, nell'ambito del dispositivo di controllo attuato ai valichi di confine, il sistema di videosorveglianza per i passaggi extracomunitari sul confine italo-elvetico, posto in essere nell'ambito dell'attività di contrasto all'evasione fiscale internazionale, che ha costituito uno degli obiettivi primari del Corpo per l'anno 2002.

Il dispositivo è volto a garantire una maggiore efficacia all'azione di monitoraggio del traffico di autoveicoli ai fini della prevenzione e repressione dei traffici illeciti, attraverso l'uso di sofisticati apparati di video-ripresa e registrazione, montati su furgoni all'uopo attrezzati.

A far data dal 20 febbraio 2002, il sistema è divenuto operativo ed i mezzi anzidetti sono stati impiegati, in modo dinamico, lungo le principali vie di comunicazione verso il confine politico italo-svizzero, soprattutto sulle rotabili in prossimità dei valichi di Brogeda e Ponte Chiasso, particolarmente "a rischio" sotto il profilo dei traffici valutari, monitorando, nell'annualità in esame, circa 500.000 transiti.

Nell'attività dei Reparti del Corpo, eseguita secondo le istruzioni impartite dal Comando Generale con circolare n. 176000 in data 1° agosto 2001, i militari impiegati nel controllo valutario in occasione dei **passaggi intracomunitari**:

- verificano che le persone in uscita dallo Stato, che detengono somme in contanti, titoli o valori mobiliari per importi superiori a € 12.500,00, rechino al seguito copia della prescritta dichiarazione, completa in ogni sua parte, presentata ai competenti uffici nelle 48 ore precedenti;
- redigono un apposito verbale di constatazione nei confronti di tutti i transitanti in entrata nel territorio dello Stato, trovati in possesso di denaro contante, titoli e valori mobiliari per importi superiori a € 12.500,00, dal quale risultino le generalità e gli estremi del documento di identificazione del soggetto controllato, la distinta delle somme trasportate ed i dati della persona per conto della quale l'operazione eventualmente dovesse essere effettuata.

Per quanto concerne i **passaggi extracomunitari**, i militari:

- impegnati negli ordinari servizi di vigilanza e riscontro presso gli spazi doganali accertano che tutte le persone che detengano – sia in entrata che in uscita dallo Stato – denaro contante, titoli o valori mobiliari per importi superiori a € 12.500, abbiano presentato agli uffici doganali di confine la prescritta dichiarazione e che rechino al seguito l'esemplare di pertinenza;
- impiegati in attività di controllo lungo il confine, al di fuori degli spazi doganali, verbalizzano direttamente le violazioni riscontrate.

L'attività svolta nell'ambito dei confini, ha il suo naturale sviluppo nell'invio di copia della documentazione acquisita ai reparti della Guardia di Finanza territorialmente competenti, i quali provvedono alla verifica della regolarità della situazione riscontrata o alle eventuali contestazioni al responsabile delle violazioni emergenti.

La procedura tuttora seguita in occasione della rilevazione di illeciti valutari, è la seguente:

- a) contestazione immediata delle violazioni valutarie, a cura del Comando operante ovvero della locale dogana, in ossequio alla disciplina prevista dagli artt. 323 T.U.L.D. e 26 D.P.R. 148/88;
- b) tempestiva comunicazione al reparto territorialmente competente in relazione al luogo di residenza del trasgressore, per il successivo sviluppo dell'attività operativa, anche mediante l'invio di copia di eventuale documentazione rinvenuta nel corso del controllo e ritenuta utile ai fini degli approfondimenti investigativi.

3. TREND DEL FENOMENO.

L'analisi dei risultati conseguiti dal Corpo nello specifico settore d'intervento nel corso del 2002, registra un trend positivo rispetto alla precorsa annualità, in termini di interventi effettuati, violazioni riscontrate e soggetti verbalizzati. Anche il dato relativo ai sequestri di valuta e titoli nazionali è tendenzialmente positivo, mentre deve registrarsi un sensibile decremento per quel che concerne l'analogo dato relativo a titoli e valuta estera ed all'ammontare complessivo delle violazioni, verosimilmente dovuto all'introduzione della moneta unica ed all'impatto della normativa sull'emersione delle attività detenute all'estero (c.d. "scudo fiscale").


Al riguardo, si riporta il seguente prospetto di sintesi:

Risultati conseguiti in materia di "Valuta"

		Anno 2002	Anno 2001	± %
INTERVENTI	NR.	1.155	877	31,69%
VIOLAZIONI RISCONTRATE	NR.	1.168	892	30,94%
SOGGETTI VERBALIZZATI	NR.	1.313	959	36,91%
NON DENUNZIATI ALL'A.G.	NR.	1.311	958	36,84%
IN STATO DI ARRESTO	NR.	0	0	-
A PIEDE LIBERO	NR.	0	0	-
ARRESTO DAVANTI AL PRETORE	NR.	0	0	-
IGNOTI	NR.	2	1	100%
SEQUESTRI DI TITOLI E VALUTA NAZIONALI	€	8.136.487	5.510.586	47,65%
SEQUESTRI DI TITOLI E VALUTA ESTERI	€	7.279.690	74.561.710	-90,14%
AMMONTARE VIOLAZIONI	€	17.850.312	80.112.270	-77,72%


Fonte: Sistema informativo Stat/1 Guardia di Finanza

Interventi




Trend di crescita
+ 31,69%

Violazioni riscontrate



Trend di crescita
+ 30,94%

Soggetti verbalizzati



Trend di crescita
+ 36,91%

Le esperienze operative **confermano la prevalenza**, tra i sistemi di frode maggiormente utilizzati, dell'occultamento di titoli e valori tra gli effetti personali, sulla persona ed all'interno di veicoli. Tale tecnica consente la sottrazione di flussi monetari a qualsiasi monitoraggio. In proposito, i Reparti sviluppano sistematicamente gli accertamenti sull'origine dei flussi finanziari e sulla posizione economico-patrimoniale dei responsabili, anche al fine di appurare le connessioni con altre attività criminali o con fenomeni di economia sommersa.

Deve evidenziarsi, poi, come l'incremento dei sequestri di valuta nazionale possa essere verosimilmente riconducibile al superiore taglio (fino a 500 euro) delle banconote in circolazione dal 1° gennaio 2002, che consente una più agevole esportazione con le modalità sopraindicate.

Non meno rilevante è il coinvolgimento di cittadini extracomunitari nelle movimentazioni illecite di valuta da/verso i paesi di origine, con una netta prevalenza dei soggetti appartenenti all'area asiatica ed africana.

In particolare, nel censire i dati statistici riferiti all'attività operativa svolta dai Reparti nel corso del 2002 (cfr. grafico per macro-aree geografiche in all. 3), si è constatato che:

- a fronte del rilevamento di trasferimenti transfrontalieri "non dichiarati" di valuta pari ad oltre 12 milioni di euro, ben 7.221.258 euro sono riconducibili a cittadini originari di tale area geografica;
- su n. 469 contestazioni di omessa dichiarazione di valuta nei confronti di altrettanti cittadini stranieri, n. 301 sono risultate a carico di soggetti di origine asiatica ed africana.

Detto quadro di situazione è verosimilmente espressivo dell'esistenza di potenziali meccanismi di movimentazione clandestina di disponibilità finanziarie (c.d. *circuiti bancari informali*, meglio noti come sistemi "hawala", emersi in ordine all'allarme terrorismo e che hanno costituito oggetto di esame nella relazione per l'anno 2001) ed esalta l'intima connessione che lega il fenomeno dell'immigrazione clandestina con quello dell'illecita importazione/esportazione di valuta.

In tale ambito, anche le imprese che prestano servizi informatici e telefonici di pagamento e trasferimento valori all'estero (c.d. *phone center – money transfer*, anche queste segnalate nelle relazioni per l'anno 2000 e 2001) sono potenzialmente attività ad elevato indice di pericolosità, in ragione dei volumi finanziari movimentati e dell'operatività finanziaria registrata, caratterizzata in entrata da cospicui versamenti di contante, di regola da parte di cittadini extracomunitari, e in uscita da bonifici verso l'estero a società con oggetto sociale genericamente riconducibile all'"import/export".

Infine, deve essere sottolineato che, a seguito dell'attività ispettiva condotta nei confronti di soggetti fermati con disponibilità valutarie all'atto dell'attraversamento del confine, sono stati rilevati casi in cui i contribuenti verbalizzati si sono rivolti ad intermediari abilitati operanti in Italia per ottenere l'emissione di certificati di deposito al portatore il cui rimborso, alla scadenza, è stato richiesto a banche svizzere.

4. CONCLUSIONI.

La prevenzione e repressione degli illeciti valutarî assumono particolare rilievo tra i compiti Istituzionali demandati al Corpo, soprattutto nella considerazione che le violazioni della specie sono talvolta riconducibili ad ipotesi di riciclaggio di denaro sporco, evasione fiscale nonché altre tipologie delittuose coinvolgenti aspetti finanziari.

In termini più generali, il contrasto alle violazioni alle norme vigenti in materia, in ragione della rilevanza degli interessi giuridici ed economici dalle stesse tutelati, impone una costante, peculiare ricerca, sia a livello nazionale che internazionale, di strumenti e metodologie sempre più efficaci.

In tale contesto, con riferimento al tema dei circuiti finanziari clandestini, è importante sottolineare come in talune aree del terzo mondo, in particolare in Asia ed in Africa (es. Somalia, Sudan), detti sistemi si siano sovrapposti ai circuiti finanziari ufficiali e trovino fondamento, principalmente, nelle rimesse dei lavoratori stranieri emigrati in ogni parte del mondo, nella fiducia reciproca dei loro membri⁴ e sul *credo* islamico secondo cui è dovere di ogni buon musulmano, in qualunque parte del globo risieda, elargire una donazione (*zakat*) a favore delle proprie organizzazioni, senza che debba conoscere lo scopo per cui tali fondi saranno utilizzati.

A titolo di esempio, come riportato da fonti di stampa, nel 1999, nel solo Pakistan, sono transitati con il sistema *hawala* circa 3 bilioni di dollari americani a fronte di solo 1 bilione di dollari transitato per i canali bancari convenzionali.

Volendo giungere a delle conclusioni, si può, senza ombra di dubbio, affermare che ogni restrizione in chiave antiriciclaggio presente nel circuito bancario formale costituisce un vantaggio, in termini competitivi, per quello informale.

Si pensi, al riguardo, con quale ritrosia un immigrato clandestino, privo di documenti d'identità o semplicemente non in regola con il permesso di soggiorno, possa rivolgersi al sistema legale per effettuare le proprie rimesse in patria, stante la vigenza - ormai diffusa in quasi tutti i Paesi occidentali - di specifici obblighi d'identificazione.

⁴ Per il trasferimento del denaro da uno Stato all'altro ci si affida ai connazionali che si trovano all'estero.

Questi con molta probabilità o, si rivolgerà tramite interposta persona, ad un intermediario ufficiale (verosimilmente un money transfer) ovvero si affiderà al circuito finanziario clandestino emanazione della comunità di provenienza.

Da qui l'intima connessione che lega in modo direttamente proporzionale il fenomeno dell'immigrazione clandestina con forme evolute di abusivismo finanziario e/o bancario.

Sul punto, sarebbe auspicabile, come già rappresentato al Presidente della Commissione Parlamentare Antimafia nel febbraio 2002, la **rivisitazione della disciplina sanzionatoria inerente i reati di abusivismo bancario e finanziario** di cui agli artt.130, 131 e 132 del Testo Unico bancario - d.lgs. nr.385/93 - prevedendo un netto inasprimento delle pene edittali attualmente vigenti⁵.

Sarebbe così implementata la complessiva forza deterrente del sistema, anche atteso che tali fattispecie - frequentemente complementari e propedeutiche a reati di più difficile riscontro processuale qual'è il riciclaggio - sotto il profilo investigativo sono di più immediata percezione.

Tale esigenza dovrebbe essere affiancata dal completamento delle analoghe iniziative già segnalate nella relazione per l'anno 2001 (**attuazione dell'art. 1 del citato decreto legislativo n.125/97**, nella parte in cui è previsto il "travaso" dall'Ufficio Italiano Cambi all'Amministrazione finanziaria dei dati attinenti le dichiarazioni di importazione ed esportazione dei capitali per importi superiori a € 12.500,00 e, con riferimento ai servizi di invio fondi all'estero mediante il ricorso ai c.d. "Money Transfer", la **previsione di adeguati requisiti di onorabilità per i submandatari**).

⁵ L'abusiva attività di raccolta del risparmio, ex art. 130, è punita con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da € 12.911 a € 51.645.

L'abusiva attività bancaria, ex art. 131, e quella finanziaria, ex art. 132, sono sanzionate entrambe con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da € 2.065 a € 10.329.

ALLEGATO 1

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Tra le norme in materia di circolazione transfrontaliera di capitali, assumono primario rilievo:

- la Legge 30 aprile 1976, n. 159⁶ recante “*Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 4 marzo 1976, n. 31, contenente disposizioni penali in materia di infrazioni valutarie*” con la quale sono state introdotte alcune fattispecie penali relativamente all’esportazione di valuta ed alla costituzione di capitali all’estero;
- la Legge 29 settembre 1986, nr. 599, con cui il Governo è stato delegato per l’emanazione di decreti sulla base del nuovo principio della “*Libertà delle relazioni economiche e finanziarie con l’estero*”. In virtù di tale delega, è stato emanato il D.P.R. 29 settembre 1987, nr. 454, poi sostituito dal D.P.R. 31 marzo 1988, nr. 148, recante “*Testo Unico delle disposizioni di legge in materia valutaria*”, secondo cui “*tutto è consentito tranne quello espressamente vietato*”;
- la Legge 21 ottobre 1988, nr. 455, con la quale le fattispecie penali valutarie sono state definitivamente depenalizzate;
- il Decreto interministeriale 27 aprile 1990, con cui è stata recepita la Direttiva Comunitaria nr. 88/361/CEE del 24 giugno del 1988 che imponeva di “*... sopprimere le restrizioni ai movimenti di capitali effettuati tra le persone residenti negli Stati membri ...*”;
- il D.L. 28 giugno 1990, nr. 167, coordinato con la Legge di conversione 4 agosto 1990, nr. 227, avente ad oggetto “*Rilevazione ai fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l’estero di denaro, titoli e valori*”;
- il D.Lgs. 30 aprile 1997, nr. 125, recante “*Norme in materia di circolazione transfrontaliera di capitali in attuazione della direttiva 91/308/CEE*”, che ha apportato modifiche alla legge nr. 227/1990, con cui si è giunti alla sostituzione del regime della canalizzazione dei movimenti valutari superiori a lire 20 milioni con il sistema della dichiarazione dei trasferimenti al seguito, aderendo, in tal modo, al principio dell’assoluta libertà di trasferimenti transfrontalieri di denaro, titoli ed altri valori senza limiti di importo previsto dal Trattato di Roma;
- il D.Lgs. 28 luglio 2000, n. 253 recante l’attuazione della direttiva 97/5/CEE sui bonifici transfrontalieri;
- la Legge 7 novembre 2000, n. 326 concernente modifiche al Testo Unico approvato con D.P.R. 31 marzo 1988, n. 148, in materia di sanzioni per le violazioni valutarie;
- il decreto legge 25 settembre 2001, n. 350 (convertito, con modificazioni nella legge 23 novembre 2001, n. 409) concernente “*disposizioni urgenti in vista dell’introduzione dell’euro*” e le agevolazioni per l’emersione di capitali e beni detenuti al di fuori del territorio nazionale in violazione della normativa tributaria e di quella sul “*monitoraggio fiscale*”;
- il decreto del Ministero dell’ Economia e delle Finanze 17 ottobre 2002, recante “*Elevazione della soglia di esenzione in materia di adempimenti antiriciclaggio, di rilevazione ai fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l’estero di denaro, titoli ed in materia di commercio di oro*” dal pregresso limite di lire 20 milioni a € 12.500,00.

⁶ Istitutiva del Nucleo Speciale Polizia Valutaria.

ALLEGATO 2

SCHEMA ILLUSTRATIVA***Ruolo del Nucleo Speciale Polizia Valutaria.***

Il Nucleo Valutario, come esplicita la sua stessa denominazione, è stato costituito con una vocazione del tutto peculiare e specialistica rivolta a contrastare, quale articolazione altamente operativa e dotata dell'insieme dei più ampi poteri conferiti dall'ordinamento, le violazioni valutarie.

I compiti affidati in materia al Reparto con l'atto dispositivo del Comandante Generale nr. 12694/R/319 del 15 maggio 1976, concernono infatti:

- l'esecuzione d'iniziativa di indagini ed accertamenti per la prevenzione, la ricerca e la repressione delle violazioni valutarie;
- l'esecuzione di indagini ed accertamenti richiesti dagli organi centrali valutari e dal Comando Generale.

Le ulteriori proiezioni operative del Nucleo sono rivolte:

- **al contrasto al fenomeno del riciclaggio di denaro "sporco" acquisendo e sviluppando ogni utile notizia nello specifico comparto.**

In tale contesto, anche in considerazione delle prerogative direttamente attribuite al Nucleo Valutario dalla legge 5 luglio 1991, n. 197 e successive modificazioni, il Reparto ha il compito di:

- . indirizzare e coordinare, in ambito nazionale, l'attività di controllo nei confronti degli intermediari finanziari;
 - . approfondire investigativamente le segnalazioni di operazioni sospette di cui alla legge n. 197/91;
 - . rappresentare punto di riferimento per la raccolta dei dati e delle notizie riguardanti l'attività svolta dal Corpo nello specifico settore e provvedere all'analisi delle risultanze emerse dall'azione di servizio svolta e all'individuazione dei trend dei fenomeni;
 - . costituire organismo di contatto per lo scambio di informazioni di natura operativa con la Banca d'Italia e l'U.I.C.;
- **al contrasto al fenomeno dell'abusivismo finanziario ed all'usura.**

In tal senso il Reparto è chiamato a svolgere un'efficace azione repressiva che trae origine dal ruolo normativamente attribuitogli dalla richiamata legge n. 197/91, la quale prevede che il Nucleo:

- . rivesta il ruolo di autorità di vigilanza su soggetti non sottoposti al controllo di altri organismi;
 - . effettui controlli ed ispezioni finalizzati all'accertamento del rispetto degli adempimenti previsti dalla citata legge n. 197/91 e dal d.lgs. n. 385/93 nei confronti degli intermediari finanziari;
 - . deleghi ai Nuclei Regionali e Provinciali pt l'effettuazione di controlli ed ispezioni finalizzati all'accertamento del rispetto degli adempimenti previsti dalla legge n. 197/91 e dal d.lgs. n. 385/93;
- **all'esecuzione di attività di polizia giudiziaria delegata inerente casi di riciclaggio rilevanti;**

Con riferimento a tale attività, il nuovo assetto ordinativo del Reparto è orientato al potenziamento dell'attività antiriciclaggio attraverso la costituzione di unità specializzate in attività di polizia giudiziaria in grado di rappresentare sicuro punto di riferimento per le Procure della Repubblica che effettuano indagini su casi di riciclaggio particolarmente significativi.

- **alla collaborazione con la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) per la tutela del mercato mobiliare.**

L'attività nel settore in argomento, che costituisce un'ulteriore testimonianza dell'estrema duttilità che caratterizza il Corpo, capace di adeguarsi con tempestività alle nuove istanze di garanzia dei cittadini, si concretizza nella collaborazione con la CONSOB e nel riscontro alle deleghe dell'Autorità Giudiziaria concernente aspetti connessi a strumenti finanziari e soggetti operanti sul mercato mobiliare.

- **alla collaborazione con l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di interesse collettivo (ISVAP) per la tutela del mercato assicurativo.**

Tale cooperazione è diretta a contrastare i diffusi fenomeni di abusivo esercizio di attività assicurativa da parte di soggetti od imprese non autorizzati a svolgere attività di procacciamento, mediazione, assunzione e distribuzione di coperture assicurative, nonché a reprimere connesse forme di illegalità quali il riciclaggio di proventi illeciti e l'abusivismo finanziario.

A far data dall'8 marzo 2001, è operativo in tal senso uno specifico protocollo d'intesa.

Il Nucleo Speciale - fermo restando che nello svolgimento dell'attività antiriciclaggio prevista dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, i suoi appartenenti possono disporre, per espressa disposizione legislativa, dei poteri previsti dal citato D.P.R. nr. 148/1988 -

persegue risultati nel comparto prettamente valutario mediante un'azione di servizio che si sostanzia attraverso:

- gli input investigativi derivanti dall'esecuzione di servizi istituzionalmente demandati al Reparto (sviluppo segnalazioni ex art. 3 della citata legge n. 197/1991 ovvero controlli ispettivi ex art. 5 medesima legge);
- l'approfondimento di informazioni che provengono da Reparti territoriali i quali perseguono comunque le violazioni valutarie in via autonoma;
- lo sviluppo di indagini attivate autonomamente ovvero a seguito dei sequestri di valuta, di titoli di credito e di documentazione operati alle frontiere nei confronti di persone ritenute responsabili di illeciti valutari.


E' da sottolineare, infine, come l'attività istituzionale svolta dal Nucleo Valutario, per effetto delle disposizioni normative emanate all'indomani dei tragici fatti dell'11 settembre 2001, oltre che al contrasto all'usura ed al riciclaggio, risulta attualmente improntata anche al contrasto al finanziamento del terrorismo internazionale.

In tal ultimo senso, tra i cennati interventi legislativi assumono precipuo rilievo:

- il **decreto legge 12 ottobre 2001, n. 369** (convertito, con modificazioni, nella legge 14 dicembre 2001, n. 431), concernente misure urgenti per il contrasto del finanziamento del terrorismo internazionale, che ha previsto l'istituzione, presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Comitato di Sicurezza Finanziaria (CSF);
- il **decreto legge 18 ottobre 2001, n. 374** (convertito nella legge 15 dicembre 2001, nr.438), concernente "disposizioni urgenti per contrastare il terrorismo internazionale", che, in linea generale, ha offerto alle forze di polizia nuovi ed efficaci strumenti di contrasto, estendendo alla disciplina antiterrorismo i principi cardine della normativa antimafia.

Per adempiere alle nuove incombenze, l'Istituzione ha ulteriormente adeguato il proprio dispositivo di contrasto, istituendo in seno al Reparto, nel mese di dicembre 2001, un Gruppo "Investigativo Antiriciclaggio Internazionale", cui sono stati affidati compiti di contrasto al riciclaggio internazionale perpetrato anche ai fini del finanziamento del terrorismo.

ALLEGATO 3.



Europa	Asia	Africa	Sud America	Est Europa	Medio Oriente	Altri
Austria	Armenia	Algeria	Argentina	Albania	Arabia Saudita	Australia
Belgio	Bangladesh	Egitto	Brasile	Bosnia	Giordania	Isole Vergini
Francia	Cina	Etiopia	Cile	Croazia	Iran	Stati Uniti d'America
Germania	Filippine	Ghana	Colombia	Estonia	Iraq	Rep. Dominicana
Gran Bretagna	Giappone	Guinea	Ecuador	Yugoslavia	Israele	
Grecia	Hong Kong	Centro Africa	Honduras	Kazakistan	Yemen	
Malta	India	Libia	Messico	Macedonia	Libano	
Paesi Bassi	Indonesia	Marocco	Perù	Polonia	Oman	
Portogallo	Malaysia	Nigeria	Venezuela	Romania	Pakistan	
Spagna	Corea	Sahara		Ex URSS	Siria	
Svizzera	Sri Lanka	Senegal		Ucraina	Turchia	
	Thailandia	Sierra Leone				
	Vietnam	Somalia				
		Tanzania				
		Togo				
		Tunisia				

 = numero di interventi

 = valuta trasportata al seguito

Totale = 469

Totale = 12.522.683 euro

*Ministero delle Attività Produttive*

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEGLI SCAMBI — DIV. I

Prot. n. 503875

3 APR. 2003
MINISTERO ECONOMIA E FINANZE
Dipartimento del Tesoro — Div. V
Antiriciclaggio, Valutario e Antiusura
ROMA
FAX. 06-47613489

Oggetto: relazione da obbligo di legge ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 31 marzo 1988, n. 148.

Si fa riferimento alla nota n. 602000 del 2 aprile 2003, con la quale sono state trasmesse per il parere le relazioni della Banca d'Italia, della Guardia di Finanza e dell'Ufficio Italiano Cambi.

Al riguardo, si comunica di non avere osservazioni in merito, tenuto anche conto dell'avvenuto trasferimento con D.L.vo 300/99 delle competenze valutarie dell'ex Ministero Commercio Estero (ora Ministero delle Attività Produttive) a codesta Amministrazione.

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Gianfranco Caprioli

ART.40/DPR 31031988N.148
01042003BB

**Ministero delle Attività Produttive**DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEGLI SCAMBI
E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE

Divisione I

V.le Boston, 25
00144 - ROMA

Dr.ssa Dabrowska Tel. 0659932447

Fax 0659932601

e-mail: promol@mincomes.itpromolinvest@mincomes.itFOGLIO DI TRASMISSIONE FAXProtocollo 503875 Data 3.4.2003A MEF - Dip. TESORO - DIV. U. e a. D. CANALEFax n. 06-47613489 Da Dr.ssa IRENA DABROWSKA

n.ro pagine trasmesse, compresa la presente.....

(In caso di ricezione non completa/chiera preghiamo di telefonare al numero
sopraindicato)RELAZIONE DA OBBLIGO DI LEGGE AL SEN. ART. 40D.P.R. 31 MARZO 1988 n. 148